

DISCIPLINARE PRESTAZIONALE

COMUNE DI MINUCCIANO: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI CUI ALL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 e ss.mm. e ii SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA, PER "LA CONCESSIONE, DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSA, IN LOC. GRAMOLAZZO."

CIG: 8893364C21

CPV: 09324000-6

INDICE

CAPO 1 – OGGETTO, AMMONTARE E DURATA DELLA CONCESSIONE	3
ART.1 - OGGETTO E AMMONTARE DELL'INVESTIMENTO	3
ART.2 - AMMONTARE DELLA CONCESSIONE E DESIGNAZIONE DELLE OPERE	3
ART.3 - DURATA DELLA CONCESSIONE	3
CAPO 2 – TERMINI E MODALITA' DI GESTIONE – CAUZIONI E GARANZIE	3
ART.4 - CONTROPRESTAZIONI	3
ART.5 - TARIFFA DI VENDITA DELL'ENERGIA TERMICA	4
ART.6 - CANONE DI CONCESSIONE	4
ART.7 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE E ALTRE DOTAZIONI PATRIMONIALI	4
ART.8 - GESTIONE E RESPONSABILITÀ	7
ART.9 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE	7
ART.10 - TERMINI, AVVIO DELL'ESECUZIONE, SOSPENSIONE E ULTIMAZIONE DELL'ESECUZIONE	8
ART.11 - PERSONALE IMPIEGATO NELLO SVOLGIMENTO DELLA CONCESSIONE, SICUREZZA E REGOLARITÀ NELL'ESECUZIONE, OBBLIGHI DI INFORMAZIONE	8
ART.12 - VERIFICA DI CONFORMITÀ	9
ART.13 - ONERI DI MANUTENZIONE	10
ART.14 - IMPIANTI INTERNI	10
ART.15 - MUTAMENTI LEGISLATIVI	10
CAPO 3 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	11
ART.16 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	11
ART.17 - OBBLIGHI DEL CONCEDENTE	11

CAPO 1 – OGGETTO, AMMONTARE E DURATA DELLA CONCESSIONE

Art.1 - Oggetto e ammontare dell'investimento

- 1 Il presente capitolato speciale ha per oggetto la disciplina tecnica relativa alla gestione funzionale ed economica dell'impianto e della rete di distribuzione mediante Concessione dell'impianto di teleriscaldamento a cippato in loc. Gramolazzo, nel Comune di Minucciano (LU).

Art.2 - Ammontare della concessione e designazione delle opere

- 1 L'importo della concessione ammonta ad € 1.705.600,00
Ed è definito come segue:
per costi gestionali : € 1.239.210,43
per canone concessione totale in venti anni (€/anno 1.000,00),
oltre eventuale offerta migliorativa € 20.000,00
- 2 Fatta eccezione per il contributo comunale relativo ai lavori di adeguamento dell'impianto e della rete, da eseguirsi da parte della stazione appaltante nella stagione 2022, in conformità a quanto indicato nel Piano Economico e Finanziario e nella documentazione progettuale, l'ammontare dell'investimento è coperto dalla gestione funzionale ed economica dell'Impianto e della Rete secondo quanto indicato al successivo art. 7 e dal prezzo di cui al successivo art. 5.
- 3 Il Concessionario provvederà alla realizzazione di tutti gli interventi necessari, sostenendo tutte le spese d'investimento e recuperando tali spese (comprehensive degli oneri finanziari) mediante la gestione dell'impianto e della rete di teleriscaldamento, attraverso la percezione dei corrispettivi da parte degli utenti, sulla base delle tariffe che dovranno essere concordate con la stazione appaltante, oggetto dell'offerta formulata in sede di gara o di quelle che eventualmente potranno variare, secondo quanto previsto dal contratto di concessione stipulato tra le parti e sempre previa approvazione dell'amministrazione comunale. Pertanto, l'ammortamento degli investimenti realizzati dal Concessionario, comprensivo di tutti i relativi costi, sarà a totale rischio del medesimo e non costituirà in alcun modo onere per l'amministrazione concedente, il tutto come risultante dal Piano economico finanziario presentato in sede di gara. A tal proposito, il Concessionario ha dichiarato la sostenibilità economica degli interventi e la remunerabilità dell'investimento e della conseguente gestione del servizio.

Art.3 - Durata della concessione

La Concessione ha la durata di anni 20 (venti) a decorrere dalla data di effettivo inizio della gestione previa sottoscrizione di apposito verbale.

CAPO 2 – TERMINI E MODALITA' DI GESTIONE – CAUZIONI E GARANZIE

Art.4 - Controprestazioni

- 1 Il Piano Economico Finanziario (PEF) dovrà essere redatto in modo dettagliato e coerente e l'offerta presentata dovrà prevedere la copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale della concessione.
- 2 il Concessionario si impegna a mantenere le utenze attualmente allacciate e ad acquisire ulteriori utenze entro il limite di potenzialità dell'impianto.
- 3 Il Concessionario, a titolo di controprestazione, ha il diritto alla gestione dell'impianto e della rete di teleriscaldamento, nonché alla percezione dei corrispettivi pagati dagli utenti che usufruiscono del servizio, sulla base delle tariffe oggetto dell'offerta formulata in sede di gara o di quelle che eventualmente potranno variare, secondo quanto previsto dal contratto di concessione stipulato tra le parti e sempre previa approvazione dell'amministrazione comunale.
- 4 Il Concessionario deve riconoscere al Comune il canone di utilizzo annuo come previsto dal successivo art. 6, oltre a quanto offerto in sede di gara.

Art.5 - Tariffa di vendita dell'energia termica

Il Concessionario si obbliga ad applicare e riscuotere dagli utenti, a sua cura e spese, la tariffa risultante dall'offerta economica aggiudicataria e comunque quella successivamente approvata dall'amministrazione, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento. Tale regolamento dovrà essere redatto e proposto da parte del Concessionario entro mesi 6 (sei) dalla data di consegna, lo stesso onde ottenere efficacia dovrà essere approvato dall'A.C. Ad ogni buon conto la revisione delle tariffe non potrà essere presa in esame per i primi 2 (due) anni dalla data di consegna.

Art.6 - Canone di concessione

- 1 Il concessionario corrisponderà al concedente un canone annuale di € 1.000,00 (Mille/00), rivalutabile ogni anno sulla base degli indici ISTAT di aumento del costo della vita, oltre ad eventuali miglioramenti risultati dall'offerta dell'aggiudicataria.
- 2 Il canone sarà corrisposto dal Concessionario in una rata annuale, da pagarsi entro il 30 giugno sul conto corrente di Tesoreria indicato dall'amministrazione.

Art.7 - Utilizzo degli impianti, attrezzature e altre dotazioni patrimoniali

- 1 Il Concessionario utilizza gli impianti, i beni immobili e le altre dotazioni patrimoniali messi a disposizione dall'amministrazione comunale per tutta la durata dell'affidamento del servizio, per lo svolgimento delle relative attività e nel rispetto della normativa vigente.
- 2 Il Concessionario accetta gli impianti, i beni, le attrezzature e le altre dotazioni patrimoniali nelle condizioni di fatto e di diritto in cui i beni si trovano al momento della consegna e dichiara di avere preso cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trovano le opere, gli impianti, le altre dotazioni patrimoniali e le attrezzature stesse.
- 3 Il Concessionario è obbligato a mantenere in condizioni di pieno funzionamento gli impianti attivi, oggetto di gestione, eseguendo il Piano di manutenzione ordinaria, e le manutenzioni straordinarie, quando necessarie, concordandole preventivamente con l'amministrazione.
- 4 Il Concessionario è altresì obbligato ad adeguare i suddetti impianti, sulla base di quanto richiesto dalle vigenti norme di legge, di regolamento, nonché dalle prescrizioni, anche di natura tecnica, impartite dalle autorità competenti, secondo quanto potrà esser richiesto da successive normative.
- 5 Le opere di manutenzione ordinaria, programmata e conservativa degli impianti termici relative alla centrale termica a biomasse ed alla relativa rete di teleriscaldamento, fino e non oltre i pozzetti di stacco delle singole utenze allacciate devono essere condotte secondo i seguenti criteri tecnici.

Il Concessionario è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria, programmata e conservativa, degli impianti termici oggetto di convenzione, atte a garantire il corretto funzionamento degli impianti della centrale termica a biomasse e della relativa rete di teleriscaldamento e il loro mantenimento in condizioni di efficienza. Le operazioni di manutenzione sulle parti impiantistiche, così come definite e specificate nel presente capitolato, comprendono:

- la conduzione dei lavori a mezzo di persone riconosciute idonee, formalmente incaricate e di gradimento dell'Amministrazione Contraente;
- le prestazioni di tecnici specializzati ed operai specializzati e non, occorrenti per realizzare lavori di manutenzione preventiva sia in loco che, nell'eventualità, nell'officina del Concessionario;
- le attrezzature, i macchinari, le strumentazioni e gli apparati elettronici per le indagini diagnostiche occorrenti per l'esecuzione delle attività di manutenzione;
- il trasporto in sito di persone, attrezzature e materiali;
- le spese di trasferta del personale;

- l'esecuzione dei lavori minimi di riparazione, aggiustaggio e taratura connessi alla esecuzione dei programmi di manutenzione (intendendo come opere e lavori minimi tutti i lavori connessi alle attività di manutenzione che non comportino sostituzioni sostanziali sia di macchinari sia di parti di opere da mantenere);

- la direzione e l'assistenza tecnica.

In particolare è a carico del Concessionario la segnalazione alla Stazione Appaltante delle eventuali situazioni impiantistiche in difformità alle norme di buona tecnica e/o di Legge, attraverso:

- l'aggiornamento degli schemi e dei disegni degli impianti esistenti, entro 10 (dieci) giorni dalla esecuzione di ogni modifica impiantistica, dandone immediata comunicazione al Committente;

- la fornitura dei materiali d'uso, di consumo e di apporto, connessa all'esecuzione delle attività di manutenzione.

L'esercizio è comprensivo di tutti gli oneri di fornitura del combustibile, la conduzione e la manutenzione, comprensiva di tutti gli oneri per la manodopera e i materiali necessari degli impianti di teleriscaldamento.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Ai fini della qualificazione, come Servizio Energia Termica, si prevedono le operazioni di **manutenzione ordinaria** che saranno a carico del Concessionario e che hanno per oggetto:

- locali, le attrezzature ed i materiali che avrà ricevuti in consegna all'inizio dell'appalto e successivamente;

- tutte le parti costituenti gli impianti di produzione termica, di distribuzione e di utilizzazione del calore,

I piani di manutenzione preventiva e programmata da eseguire dal Concessionario presso le apparecchiature tecnologiche degli impianti gestiti sono quelli già emessi ed in dotazione della Stazione Appaltante nonché quelli emessi col progetto di efficientamento energetico e sono da ritenersi come interventi minimi per tutto il periodo contrattuale.

La manutenzione straordinaria, come pure la manutenzione ordinaria e preventiva/programmata, per tutta la durata della Concessione, rimarrà a totale carico del Concessionario, fatta salva la manutenzione straordinaria della rete di distribuzione e la sostituzione dei generatori di calore che saranno a carico del Comune.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Nella manutenzione straordinaria si intendono ricompresi tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e nella manutenzione preventiva e programmata compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dalla concessione e/o dalla normativa vigente, finalizzati a ripristinare negli impianti il corretto funzionamento, mediante il ricorso a mezzi attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi componenti dell'impianto. Con questo termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento, e comunque tutte le operazioni attinenti al mantenimento e alla messa a norma degli impianti stessi per tutta la durata dell'appalto.

La manutenzione straordinaria è svolta attraverso le seguenti attività:

- riparazione;

- ricambi e/o sostituzione e/o ripristino;

- esecuzione di opere accessorie e connesse;

- revisione e verifica.

Il servizio consiste nel mantenimento del regolare funzionamento degli impianti, mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui non siano più riparabili, di tutti i componenti e dei relativi accessori presenti oggetto di concessione e in centrale termica.

Rimarranno a carico del concedente le seguenti parti dell'impianto:

- Generatori di Calore (bruciatori);
- manutenzione straordinaria della rete di distribuzione.

Il Concessionario, in seguito a segnalazioni, dovrà prontamente eseguire tutte le riparazioni necessarie a ripristinare il funzionamento delle apparecchiature o degli impianti, anche quando dovessero comportare la sostituzione di parti o componenti di qualsiasi tipo saranno da ritenersi compensati nel corrispettivo a forfait richiesto dall'offerente in fase di gara.

La manutenzione straordinaria è svolta attraverso le seguenti principali attività:

A – Riparazione In caso di non corretto funzionamento di un componente, il Concessionario deve provvedere alla sostituzione di quelle parti dello stesso che risultano alterate nelle loro caratteristiche e che sono causa della non rispondenza dell'intera apparecchiatura alle prestazioni attese. Il Concessionario deve garantire in tutti gli impianti oggetto dell'appalto l'effettuazione almeno di tutte le attività ed interventi connessi alla manutenzione straordinaria prescritta dalle norme UNI vigenti e da quanto indicato nel libretto del costruttore.

B – Sostituzione in caso di non corretto funzionamento del componente, la sostituzione risulta comprensiva delle attività connesse allo smontaggio e rimontaggio del o dei componenti e sottocomponenti dell'impianto termico.

Il Concessionario, oltre a rispettare le indicazioni contenute nelle specifiche tecniche di manutenzione definite nel Capitolato e le indicazioni sopra descritte, dovrà definire le modalità con cui si impegna ad eseguire il piano delle ispezioni e a comunicare all'Amministrazione Contraente il risultato delle attività di controllo periodico.

Di seguito viene riportato l'elenco indicativo e non esaustivo degli interventi di manutenzione a guasto relativi agli impianti di riscaldamento:

- rivestimenti in mattoni refrattari della camera di combustione della caldaia;
- termostati – termometri - manometri;
- canali da fumo/camino;
- saracinesche – valvole manuali di intercettazione; - valvole di sicurezza – filtri;
- valvole elettromagnetiche sull'alimentazione del combustibile; - indicatori di livello combustibile; - valvole a strappo;
- tele ruttori – relè – salvamotori;
- lampade di segnalazione – interruttori – fusibili – morsetti.
- eventuale sostituzione o riparazione delle valvole termostatiche applicate ai corpi scaldanti;
- eventuale sostituzione termostati ambiente;
- riparazione o sostituzione pompe di circolazione dei circuiti primari;
- riparazione o sostituzione dei vasi di espansione, delle valvole di sicurezza, dei puffer di accumulo termico;
- ripristino valvole servocomandate di regolazione;

- riparazione o sostituzione centrali di regolazione a logica programmabile.

Analogamente a quanto già indicato per la manutenzione ordinaria, le apparecchiature eventualmente installate dal Concessionario devono avere caratteristiche uguali o migliori di quelle esistenti; in caso contrario la marca ed il modello delle apparecchiature da sostituire devono essere concordate con i tecnici dell'Amministrazione Contraente e comunque dovranno essere in grado di assolvere lo stesso compito delle precedenti.

Art.8 - Gestione e responsabilità

- 1 La gestione dell'Impianto e della Rete prenderà avvio dalla data di effettivo inizio della gestione previa sottoscrizione di apposito verbale.
- 2 Il Concessionario si obbliga a fornire, per tutta la durata della concessione, tutti i servizi e in particolare le attività descritte e disciplinate dal Piano di Gestione.
- 3 Il Concessionario in particolare si impegna a:
 - a) gestire e condurre tecnicamente l'Impianto e la Rete;
 - b) effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Impianto relativamente alla parte di propria competenza;
 - c) fornire energia termica agli Utenti Istituzionali e ad altri utenti;
 - d) gestire i contratti di fornitura degli Utenti;
 - e) gestire gli eventuali nuovi allacci e distacchi dalla rete.
- 4 I servizi che il Concessionario si obbliga a garantire, sono dichiarati di pubblica utilità; pertanto, essi dovranno essere prestati con la massima diligenza, senza ingiustificate interruzioni, anche in presenza di controversie o contestazioni con il Concedente.
- 5 Il Concessionario resta responsabile nei confronti del Concedente della corretta esecuzione di tutti i servizi oggetto della presente Convenzione, anche nel caso in cui alcuni servizi venissero subappaltati.
- 6 Il Concessionario si assume ogni responsabilità e onere relativo allo svolgimento del servizio, nonché nei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i Terzi, esonerando a tale proposito il Concedente da ogni responsabilità. Inoltre il Concessionario sarà responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose nello svolgimento del servizio, sollevando quindi il Concedente da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della concessione.

Art.9 - Modalità di esecuzione della prestazione

- 1 Il servizio di gestione e di monitoraggio dovrà essere eseguito presso l'impianto e la rete di teleriscaldamento di Gramolazzo. La gestione e il monitoraggio dell'impianto interesseranno i 20 (venti) anni a partire dalla data di consegna.
- 2 Nell'ipotesi in cui il Concessionario, per cause oggettive, debba procedere alla sostituzione del personale indicato per l'esecuzione del servizio, potrà farlo, con altro personale idoneo e previa comunicazione al Concedente.
- 3 Le prestazioni richieste, oltre alla normale conduzione dell'impianto secondo le modalità indicate, comprendono altresì la manutenzione ordinaria, dettagliata con le relative modalità e frequenze di verifica da effettuarsi sul campo.

Art.10 - Termini, avvio dell'esecuzione, sospensione e ultimazione dell'esecuzione

- 1 Per l'avvio del servizio di gestione e monitoraggio dell'impianto di teleriscaldamento, il concedente redige apposito verbale di consegna dell'impianto, sottoscritto anche dal Concessionario, previa acquisizione della polizza assicurativa RCT di cui al successivo articolo 16.
- 2 La durata dei servizi di gestione e monitoraggio dell'impianto di teleriscaldamento, potrà essere adeguata, in contraddittorio con il Concessionario, nei casi in cui intervengano modifiche in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- 3 Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte del Concedente si applica l'art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art.11 - Personale impiegato nello svolgimento della concessione, sicurezza e regolarità nell'esecuzione, obblighi di informazione

- 1 Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.R. 38/2007 e s.m.ii., il Concessionario ha l'obbligo di informare immediatamente il Concedente di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
- 2 Il Concessionario è tenuto inoltre a produrre o detenere presso il luogo di esecuzione della prestazione la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con il personale.
- 3 L'appaltatore si impegna a dare priorità all'assunzione del personale uscente nella riassunzione presso il nuovo gestore, previa valutazione di compatibilità con l'organizzazione di impresa e con le esigenze tecnico organizzative previste sia riguardo al numero di lavoratori, sia riguardo la loro qualifica.
- 4 Ai fini dell'applicazione della clausola sociale, si considera di regola il personale dell'impresa uscente calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento e così come specificato nel disciplinare di gara.
- 5 Per quanto sopra il concorrente dovrà allegare all'offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).
- 6 Si fa presente, già fino da adesso che la mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con le conseguenze di cui al successivo punto.
- 7 La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.
- 8 Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.
- 9 Ai sensi dell'art. 23 bis della L.R. 38/2007 e s.m.ii., il Concessionario è tenuto ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti nel luogo di esecuzione della prestazione, anche mediante la dotazione al personale impiegato di un tesserino di riconoscimento indicante la denominazione dell'impresa, cognome e nome del lavoratore, eventuale numero di matricola.
- 10 Il Concedente, prima dell'avvio del servizio di gestione e monitoraggio dell'impianto di teleriscaldamento, indice una riunione di coordinamento con il Concessionario e fornisce le informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente ove il Concessionario esegue la prestazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza eventualmente da adottare in relazione alla prestazione da eseguire.
- 11 Il Concessionario ha l'obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui esegue la prestazione.

- 12 Il Concessionario ha inoltre l'obbligo di comunicare al Concedente i rischi specifici derivanti dallo svolgimento delle proprie attività, rischi che vengono introdotti nell'ambiente ove il Concessionario esegue la prestazione.
- 13 Il concessionario, così come previsto anche ai sensi dell'art. 103 c. 7 del D. Lgs. 50/16 e ss, mm. e ii., è obbligato a costituire e consegnare al concedente, prima della consegna degli impianti, polizza che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti e verificatesi nel corso della gestione.
- 14 A copertura dei rischi connessi all'esecuzione del servizio di gestione e monitoraggio dell'impianto di teleriscaldamento, descritto nel presente capitolo, il Concessionario dovrà stipulare, con una primaria compagnia di assicurazione operante almeno a livello nazionale, una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi. Detta polizza dovrà prevedere adeguati massimali. Tale copertura dovrà prevedere l'estensione dell'assicurazione alla responsabilità civile personale dei dipendenti (compresi i parasubordinati) e dei collaboratori che, in relazione all'attività oggetto dell'appalto, prestano la loro opera a qualunque titolo per conto del Concessionario.
- 15 La suddetta polizza dovrà essere riferita in via esclusiva alla presente concessione con esclusione di polizze generali del Concessionario già attive.
- 16 Al Concessionario fa interamente carico ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio, possono derivare al Concedente o a terzi, persone, animali o cose, ivi compresa la responsabilità del buon funzionamento degli impianti adoperati.
- 17 Il Concedente non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare al Concessionario o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

Art.12 - Verifica di conformità

- 1 Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.ii., le prestazioni contrattuali inerenti ai servizi di gestione e monitoraggio dell'impianto sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto della concessione, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti nel presente Capitolato.
- 2 La verifica di conformità di cui al precedente comma 1 è effettuata dal soggetto incaricato della verifica di conformità.
- 3 È prevista la verifica di conformità in corso di esecuzione. Il soggetto incaricato della verifica di conformità effettua la verifica di conformità in corso di esecuzione attraverso la redazione del Quadro Conoscitivo del relativo trimestre al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 4 La verifica in corso di esecuzione sarà effettuata:
 - per il primo anno (1 mese di periodo di prova + 11 mesi della prima fase di esercizio): alla scadenza di ciascun trimestre;
 - per la seconda fase di esercizio: alla scadenza di ciascun trimestre.
- 5 La verifica di conformità verrà eseguita nella tempistica come sopra riportata o come disposto dal autonoma determinazione del RUP.
- 6 La verifica di conformità risulterà quindi costituita da:
 - Quadro conoscitivo
 - Certificato di verifica conformità
- 7 Al termine del ventesimo anno di gestione, il Direttore per l'esecuzione del contratto, rilascerà il certificato di ultimazione delle prestazioni.

Art.13 - Oneri di manutenzione

- 1 Durante l'intero periodo di durata della Concessione, il Concessionario dovrà eseguire, a propria cura e spese, tutti gli interventi e le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, come indicati nel presente e come previsto dalle vigenti normative in materia.
- 2 In caso di inadempimento del Concessionario ai propri obblighi di manutenzione, il Concedente, trascorso il termine assegnato al Concessionario per l'adempimento, avrà facoltà di provvedervi direttamente, con diritto al rimborso di tutte le spese sostenute. In particolare il Concessionario è tenuto a:
 - eseguire, organizzare e gestire tutti i servizi manutentivi nel rispetto delle normative vigenti alla data di effettuazione del servizio;
 - organizzare i lavori di manutenzione con idonea manodopera, in relazione all'entità dell'intervento manutentivo da eseguire, con tutte le più moderne e perfezionate tecniche di esecuzione per assicurare un perfetto e rapido intervento;
 - organizzare la custodia e la sorveglianza del cantiere per gli interventi di manutenzione, sia di giorno che di notte, adibendovi il personale e i mezzi necessari;
 - far eseguire tutte le prove e i controlli che le vigenti normative ordinano di effettuare sugli impianti, sulle opere e sui materiali impiegati;
 - mantenere attive e valide tutte le certificazioni di conformità e pratiche associate alla conduzione degli impianti (dichiarazioni conformità, pratiche inail, pratiche VVF, etc....), oltre a mantenere in regola e monitorate secondo adempimenti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. le emissioni conseguenti alla conduzione degli impianti, così come la gestione dei rifiuti prodotti (ceneri).
 - far eseguire gli interventi manutentivi, ove previsto dalla legge, solo da imprese a ciò abilitate, le quali devono rilasciare, a cura del personale abilitato ai sensi di legge, le prescritte certificazioni di conformità, ogni qual volta si rendano necessarie, che devono essere annotate in ordine cronologico in apposito registro.

Art.14 - Impianti interni

- 1 Il Concedente si riserva di affidare al Concessionario le attività di manutenzione ordinaria, straordinaria, conduzione e terzo responsabile degli impianti termici a valle della centrale e rete in oggetto per le utenze Comunali allacciate alla rete di teleriscaldamento ed eventualmente, per uniformità di gestione e qualora ciò si possa configurare come un'ottimizzazione dei servizi, anche l'eventuale gestione di altre utenze Comunali non allacciate alla rete, a condizioni da definirsi di comune accordo tra le parti.

Art.15 - Mutamenti legislativi

- 1 Qualora, nel corso della gestione, intervengano mutamenti legislativi, regolamentari o di altra normativa applicabile, che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per la prestazione dei Servizi (inclusi mutamenti relativi ad innovazioni tecnologiche che impongano l'utilizzo di materiali, strumenti e/o tecniche diversi da quelli installati ed adottati dal Concessionario) tali da determinare un'alterazione dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario, il Concessionario ha diritto di chiedere la revisione della Concessione.
- 2 I mutamenti normativi di natura fiscale potranno comportare eventuali adeguamenti nelle circostanze e nei limiti di cui alla presente Convenzione.

CAPO 3 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.16 - Obblighi del concessionario

- 1 Con la sottoscrizione del presente atto il Concessionario, oltre che al pieno rispetto di tutto quanto previsto nella presente convenzione e negli atti qui richiamati, si obbliga:
 - ad attuare le attività di indagini, prelievi ed analisi così come di monitoraggio, ed eventualmente modificate dalle prescrizioni degli enti competenti;
 - consentire all'amministrazione l'effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche opportune e/o necessarie in relazione alle attività rientranti nel servizio, nonché ai beni ed impianti strumentali allo svolgimento del servizio medesimo;
 - a garantire il rispetto dei limiti di emissioni inquinanti stabiliti dalla normativa vigente;
 - ad attuare la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Impianto secondo quanto previsto negli artt. 8 e 9;
 - ad emettere o far emettere tutte le garanzie e polizze assicurative si sensi dell'art. 16 che precede;
 - applicare le norme contenute nei CCNL di categoria nonché adottare, o assicurarsi che siano adottati, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza del personale addetto e dei terzi, al fine di evitare danni a beni pubblici e privati, nonché osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro e s.m.i., agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - per nessun motivo interrompere e/o sospendere il servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore, ad esclusione di un periodo continuativo di mesi 3 per ciascun anno, dal 15 giugno al 15 settembre. In tale periodo, dovrà essere garantito a ciascun utente dell'impianto di teleriscaldamento una fonte di energia alternativa per la produzione di acqua calda igienico sanitaria, adeguata alla singola unità immobiliare, tale da garantire le medesime prestazioni e con applicazione della medesima tariffa di cui all'aggiudicazione. In caso di astensione del personale per sciopero, il Concessionario è comunque tenuto all'osservanza di quanto previsto in tema di svolgimento dei servizi pubblici essenziali;
 - a consegnare l'Impianto e la Rete al Concedente al termine della concessione;
 - a concludere contratti di somministrazione con gli utenti istituzionali conformi alla Convenzione per tutti gli aspetti relativi alla somministrazione ed alla gestione, nonché ad elaborare le relative Carte dei Servizi.
 - a rispettare tutti gli obblighi derivanti dalle procedure tecnico amministrative previste dalla Legislazione della Regione Toscana.

Art.17 - Obblighi del concedente

- 1 Il Concedente si impegna:
 - a collaborare con il Concessionario, per tutta la durata della concessione, per la migliore esecuzione della Concessione.
 - Eseguirà nel periodo 15 giugno-15 settembre 2022 lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto oggetto di concessione così come descritti nella allegata relazione e tavole progettuali nelle quali sono rappresentati anche i beni e la consistenza dell'oggetto del servizio.